



UNIONE DEI COMUNI
DI BLEGGIO INFERIORE E LOMASO

PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
“NONNI VIGILE”

Approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n.19 dd. 06.11.2008

Modificato con Delibera del Consiglio del Comune di Comano Terme n. 44 dd. 29.09.2011

- Art.1 Oggetto del regolamento
- Art.2 Requisiti soggettivi
- Art.3 Individuazione dei nonni vigili ed affidamento dell'incarico
- Art.4 Modalità di svolgimento del servizio
- Art.5 Equipaggiamento del servizio
- Art.6 Coordinamento delle prestazioni e attività formativa
- Art.7 Compenso e verifica della presenza
- Art.8 Coperture assicurative

Art. 1 **Oggetto del Regolamento**

1. L'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso, intende valorizzare le attitudini personali di cittadini anziani, nell'ottica di un loro reinserimento in attività socialmente utili, affidando a soggetti, di seguito indicati come "nonni vigili", il **servizio di vigilanza e assistenza**, davanti alla scuola elementare di Campo Lomaso e alla scuola media di Ponte Arche, in prossimità delle fermate scolastiche degli autobus e degli attraversamenti pedonali.

Art. 2 **Requisiti soggettivi**

1. E' necessario avere i seguenti requisiti:
 - a) residenza nel Comune di Bleggio Inferiore o Lomaso;
 - b) età superiore a cinquanta anni e non aver superato il settantacinquesimo anno di età;
 - c) godimento di una pensione riconosciuta ai sensi di legge;
 - d) idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico, verificata da strutture medico – sanitarie esterne incaricate dall'Amministrazione dell'Unione;
 - e) pieno godimento dei diritti civili e politici;

Art. 3 **Individuazione dei nonni vigili ed affidamento dell'incarico**

1. Ogni anno, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, la Giunta dell'Unione, con propria deliberazione, individua, i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 1 e 2 disposti a svolgere l'attività di nonno vigile.
2. Detta individuazione può avvenire anche a seguito di un avviso esposto agli albi comunali con invito a tutti gli interessati a presentare la propria disponibilità all'Amministrazione dell'Unione.
3. Qualora pervengano richieste di affidamento dell'incarico in maggior numero rispetto alle effettive necessità, la Giunta dell'Unione decide in merito assumendo le informazioni rilevanti al fine di valutare particolari attitudini ed esperienze professionali dei soggetti richiedenti, anche sulla base di precedenti collaborazioni eventualmente esperite tra il Comune di Bleggio Inferiore o Lomaso e uno o più di tali soggetti.
4. Il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'art. 2 è accertato dagli Uffici dell'Unione.
5. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 la Giunta dell'Unione incarica il Presidente di stipulare con ciascuno dei nonni vigili un contratto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 Cod. Civ. avente durata per tutto l'anno scolastico. Da tale contratto non sorge in alcun caso un rapporto di subordinazione tra l'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e i nonni vigili, trattandosi di attività meramente occasionale che si perfeziona con la sottoscrizione da parte dell'interessato di apposita lettera che sarà rescindibile in qualsiasi momento per rinuncia, o ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, per sopravvenuta ed accertata inidoneità alla prestazione del servizio.
6. Detto contratto può essere risolto in qualsiasi momento per rinuncia del nonno vigile o per decisione della Giunta dell'Unione, sentito il Comandante della Polizia Municipale, qualora si ritenga il nonno vigile inidoneo alla prestazione.

Art. 4 **Modalità di svolgimento del servizio**

1. Il servizio in questione consiste nella vigilanza e assistenza ai bambini che frequentano la scuola elementare di Campo Lomaso e la scuola media di Ponte Arche in prossimità delle fermate degli autobus e degli attraversamenti pedonali.
2. Detto servizio deve essere svolto in concomitanza dell'entrata e dell'uscita dalle scuole dei bambini, coordinando la presenza dei nonni vigili al calendario e all'orario scolastico.
3. I nonni vigili devono garantire la propria presenza nei seguenti archi temporali:
 - a) all'entrata, da quindici minuti prima e fino a cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni;
 - b) all'uscita, da cinque minuti prima e fino a dieci minuti dopo la fine delle lezioni.
 - c) all'arrivo degli autobus scolastici da cinque minuti prima e fino a dieci minuti dopo la partenza per il carico/scarico degli alunni;
4. I turni di svolgimento del servizio sono stabiliti direttamente dai nonni vigili, coordinati dal Comandante della Polizia Municipale.
5. Il servizio è da considerarsi privo di poteri repressivi o impositivi, i quali rientrano esclusivamente nelle attribuzioni istituzionali dei Corpi all'uopo preposti e ha lo scopo di tutelare la sicurezza degli scolari ed è rivolto sia a facilitare l'attraversamento della strada sia ad impedire eventuali molestie.



6. Il servizio è svolto in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale delle Giudicarie, cui compete l'organizzazione tecnica

Art. 5 Equipaggiamento di servizio

1. Ciascun nonno vigile è dotato di un giubbotto catarifrangente, in modo da risultare ben visibile agli automobilisti in transito in prossimità degli attraversamenti pedonali sorvegliati. Sul dorso del giubbotto catarifrangente deve essere presente la scritta "Vigilanza Scolastica".
2. La Polizia Municipale può assegnare ai nonni vigili altre dotazioni ritenute utili per l'espletamento del servizio.
3. Le dotazioni di servizio di cui al presente articolo devono essere restituite all'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso all'atto della cessazione della prestazione da parte del nonno vigile.

Art. 6 Coordinamento della prestazione e attività formativa

1. Il coordinamento della prestazione dei nonni vigili è effettuato dal personale della Polizia Municipale.
2. Detto personale deve verificare periodicamente la correttezza operativa della prestazione resa dai nonni vigili nonché la presenza in servizio degli stessi.
3. Inoltre, all'inizio dell'anno scolastico ed ogniqualvolta il Comandante della Polizia Municipale lo ritenga opportuno tutti i nonni vigili devono essere istruiti sulle tecniche operative oggetto della prestazione in parola.

Art. 7 Compenso e verifica della presenza

1. Per ogni intervento effettuato il Comune di Comano Terme corrisponde a ciascun nonno vigile un compenso lordo per ogni mezza giornata di vigilanza indipendentemente al numero delle uscite. Il compenso sarà fissato annualmente dalla Giunta comunale nella delibera di individuazione dei soggetti cui affidare l'incarico prevista dall'art. 3 comma 1 del regolamento stesso.
2. Ai sensi dell'art. 10, c. 5, del D.Lgs. 503/1992, il reddito derivante ai nonni vigili dalla prestazione in questione, inserita in un programma di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da un ente locale, non è soggetto a contribuzione previdenziale ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici da essi percepiti.
3. Ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. I), del D.P.R. 917/1986, i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità di specifiche disposizioni normative sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Pertanto, il compenso percepito da ciascun nonno vigile è soggetto alla ritenuta fiscale ai fini I.R.P.E.F. per scaglioni.
4. Il compenso spettante a ciascun nonno vigile è liquidato dall'Amministrazione dell'Unione mensilmente, sulla base della quantificazione degli interventi svolti nel mese precedente.
5. Detta quantificazione è effettuata utilizzando un registro personale degli interventi sul quale, in occasione di ogni intervento effettuato, a cura di ciascun nonno vigile dovranno essere apposti:
 - a) la data dell'intervento;
 - b) gli orari di inizio e di fine dell'intervento;
 - c) la firma del nonno vigile.
6. La presenza in servizio dei nonni vigili è verificata dal personale della Polizia Municipale.
7. Le eventuali modifiche della normativa in materia fiscale e previdenziale sopra richiamata sono immediatamente applicate al presente regolamento.

Art. 8 Coperture assicurative

1. L'Unione provvede alla copertura assicurativa con l'I.N.A.I.L. per gli infortuni e le malattie professionali nei quali dovessero incorrere i nonni vigili in ragione dello svolgimento del servizio in parola.
2. Inoltre, l'Unione provvede alla copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalle prestazioni rese dai nonni vigili.

La modifica al presente regolamento:

- è stata deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 29/09/2011 con atto n. 44
- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 10 giorni consecutivi
dal 04/10/2011 al 14/10/2011

con la pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione;

- è stata pubblicata sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;
- è entrato in vigore il giorno 15/10/2011

Data , 26/10/2011



Il segretario comunale
de Stanchina dott. Alberto

